

IUC 2018 (IMU-TASI-TARI), QUANTO SI PAGA

IMU	
Base imponibile	<p>Rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 160 per abitazioni, magazzini, autorimesse ▪ 140 per laboratori e locali senza fine di lucro ▪ 80 per uffici, banche, assicurazioni ▪ 65 per opifici, alberghi ▪ 55 per negozi e botteghe <p>La base imponibile è ridotta del 50% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fabbricati di interesse storico o artistico ▪ fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
Aliquote	<p>Aliquota di base del 7,6 per mille, che i Comuni possono</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ aumentare fino al 10,6 per mille ▪ diminuire sino al 4,6 per mille <p><u>Abitazione principale</u> e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aliquota del 4 per mille, che i Comuni possono <ul style="list-style-type: none"> ▪ aumentare fino al 6 per mille ▪ diminuire fino al 2 per mille ✓ Detrazione di 200 euro, che i Comuni possono aumentare fino a concorrenza dell'imposta dovuta <p><u>Immobili locati</u></p> <p>Possibilità di ridurre l'aliquota al 4 per mille; dall'1.1.2016, l'Imu è ridotta al 75% per i seguenti contratti di cui alla legge n. 431/98:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo; b) contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni; c) contratti transitori (di durata fino a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali.

TASI	
	<p>Rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 160 per abitazioni, magazzini, autorimesse

<p style="text-align: center;">Base imponibile</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 140 per laboratori e locali senza fine di lucro ▪ 80 per uffici, banche, assicurazioni ▪ 65 per opifici, alberghi ▪ 55 per negozi e botteghe <p>La base imponibile è ridotta del 50% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fabbricati di interesse storico o artistico ▪ fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
<p style="text-align: center;">Aliquote</p>	<p>Aliquota di base dell'1 per mille, che i Comuni possono ridurre fino all'azzeramento</p> <p>Dall'1.1.2016 la Tasi non è dovuta per le unità immobiliari “destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”, vale a dire: abitazioni di tipo signorile (A/1); abitazioni in ville (A/8); castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici (A/9)</p> <p>I Comuni possono differenziare le aliquote per categorie di immobili.</p> <p>Anche per il 2018 i Comuni non possono deliberare aliquote superiori a quelle applicabili nel 2015.</p> <p>Per l'anno 2018 (come per il 2017 e per il 2016), limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni possono “mantenere” – con espressa deliberazione del Consiglio comunale – la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell'art. 1, legge di stabilità 2014, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Vi è quindi la possibilità di disporre la maggiorazione dello 0,8 per mille da parte dei Comuni che nel 2015 abbiano utilizzato tale maggiorazione per immobili soggetti dal 2016 alla Tasi, e cioè: abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; altri immobili.</p> <p>L'occupante (es. inquilino) versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo.</p> <p>Nel caso in cui il detentore utilizzi l'unità immobiliare quale abitazione principale, il “possessore” versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015</p>

	<p>ovvero – in caso di mancato invio della delibera alle Finanze entro il 10 settembre 2014 e nel caso di mancata fissazione della percentuale – nella misura del 90%</p> <p><u>Immobili locati</u> Dall'1.1.2016, la Tasi è ridotta al 75% per i seguenti contratti di cui alla legge n. 431/98:</p> <p>a) contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo;</p> <p>b) contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni;</p> <p>c) contratti transitori (di durata fino a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali.</p>
--	---

IMU-TASI
<p>La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.</p> <p>Per il 2018 il limite del 10,6 per mille può essere superato dello 0,8 per mille (arrivando così all'11,4 per mille) alle condizioni di cui alla tabella precedente.</p>

TARI
<p>La tariffa “di riferimento” deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Sulla base della tariffa di riferimento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, che è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.</p> <p>Il Comune, in alternativa, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.</p> <p>Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.</p> <p>In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.</p>

Fonte: Confedilizia